

OSSERVAZIONI SULLA MODIFICA DELLA FORMAZIONE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

Roberto Bianucci (1), Stefano Frosini (2)

1) Studio Tecnico Bieleτρο, Pescia (PT), bianuccix@gmail.com
2) STI engineering service srl, Cecina (LI), info@sti-dba.it

SOMMARIO

L'uscita del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che ha modificato i termini della formazione dei Tecnici Competenti in Acustica, ha creato molta confusione sulla sua applicazione e con la presente osservazione si vuole cercare di fare chiarezza.

1. Analisi dei fatti

Il D.lgs 42/2017 nell'allegato 1, punto 2, primo periodo, ha introdotto per la prima volta un termine per l'aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica, imponendo:

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di **5 anni** dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Figura 1 – Estratto del comma 2 dell'allegato 1 del D.lgs 42/2017.

Dato che l'elenco dei TCA è stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente in data 10/12/2018, il quinquennio scadeva il 10/12/2023 e visto che il D.lgs 42/2017 definiva nell'allegato 1, punto 4, terzo periodo, che se il TCA non avesse effettuato l'aggiornamento professionale obbligatorio, ci sarebbe stato:

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

Figura 2 – Estratto del comma 4 dell'allegato 1 del D.lgs 42/2017.

In questo caso, la regione di residenza del TCA, avrebbe dovuto effettuare la cancellazione del tecnico dall'elenco.

Purtroppo vari TCA non hanno provveduto alla propria formazione, come previsto dal D.lgs 42/2017 ed hanno ritenuto di predisporre una sanatoria per gli inadempienti attraverso il decreto mille proroghe, con l'inserimento al punto 6-octies dell'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2024 n. 18 pubblicata nella G.U. n. 49 del 28.02.2024, del seguente contenuto:

6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni"».

Figura 3 – Estratto del punto 6-octies dell'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2024 n. 18 pubblicata nella G.U. n. 49 del 28.02.2024.

Questa Legge è la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, avente come entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione cioè il 31/12/2023, anche se la conversione è avvenuta il 28/02/2024.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente, ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

23G00227

Figura 4 – Estratto dell'art. 20 del decreto-legge 30 dicembre 2023.

Poiché il decreto legislativo n.215 del 30 dicembre 2023 è entrato in vigore il 31/12/2023, ne consegue che le modifiche al D.lgs n.42/2017 valgono solo dal giorno 31/12/2023 e non sono retroattive.

Chi ha introdotto la modifica nel decreto mille proroghe ipotizzava la seguente modifica del D.lgs 42/2017:

Tabella 1 – Ipotesi di modifica del legislatore relativo al D.lgs 42/2017

10/12/2018 ÷ 10/12/2026 Primi 8 anni	10/12/2026 ÷ 10/12/2031 Secondi 5 anni	10/12/2031 ÷ 10/12/2035 Succ. 5 anni
---	---	---

Forse coloro che hanno redatto la modifica si sono dimenticati che l'applicazione amministrativa della Legge Italiana comporta i seguenti effetti:

a) Per coloro che sono stati iscritti nell'elenco dell'ENTECA dal 10/12/2018 al 30/12/2018 vale l'impostazione base del D.lgs. 42/2017.

Tabella 2 – Aggiornamento per iscritti ad Enteca dal 10/12/2018 al 30/12/2018

10/12/2018 ÷ 10/12/2023 Primi 5 anni	10/12/2023 ÷ 10/12/2028 Secondi 5 anni	10/12/2028 ÷ 10/12/2033 Succ. 5 anni
---	---	---

Quindi chi ha fatto l'aggiornamento delle 30 ore spalmato sui tre anni è in regola, mentre per gli altri ci dovrebbe essere una sospensione, come aveva previsto il comma 4 dell'allegato 1 del D.lgs 42/2017.

b) Per coloro che sono stati iscritti nell'elenco dell'ENTECA dal 31/12/2018 in poi, cioè la data di entrata in vigore del mille proroghe -5 anni poiché modifica il D.lgs 42/2017 e quindi = 31/12/2023 - 5 anni = 31/12/2018 ed avremo:

Tabella 3 – Aggiornamento per iscritti ad Enteca dal 31/12/2018

31/12/2018 ÷ 31/12/2026 Primi 8 anni	31/12/2026 ÷ 31/12/2031 Secondi 5 anni	31/12/2031 ÷ 31/12/2036 Succ. 5 anni
---	---	---

Ma vediamo cosa dice il comma 4 dell'allegato 1 del D.lgs 42/2017 sui TCA non è in regola con la formazione:

<p>ALLEGATO 1</p> <p>4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica</p> <p>Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.</p> <p>Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.</p> <p>In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.</p> <p>Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.</p> <p>La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.</p> <p>Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.</p>
--

Figura 5 – Estratto del comma 4 dell'allegato 1 del D.lgs 42/2017.

La Regione Toscana ha pubblicato sul proprio sito il Decreto n.5140 del 06/03/2024 con oggetto: "riconoscimento delle ore di formazione continua effettuate dai Tecnici Competenti in Acustica residenti nella Regione Toscana, ai sensi del punto 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017, nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, comunicate entro il 29 febbraio 2024", dal quale è possibile effettuare delle analisi.




Figura 6 – Suddivisione dei TCA toscani al 30/12/2018 in funzione dell'aggiornamento su 642 iscritti ed i 302 rimanenti iscritti dal 31/12/2018

2. Considerazioni sulla modifica introdotta dal decreto mille proroghe decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

In base all'analisi effettuata sull'elenco dei TCA della Regione Toscana, si può affermare che il 70% di questi ha effettuato regolarmente il proprio aggiornamento quinquennale spalmandolo anche nei 3 anni previsti ed inoltre un ulteriore 11% è in grado di regolarizzarsi, ma il 19% rimanente sarà cancellato dall'elenco.

Un Professionista che non si aggiorna, non garantisce al committente la giusta professionalità e questo è anche confermato dall'81% dei TCA che credono in questa affermazione, ed infatti hanno provveduto alla propria formazione.

C'è inoltre da aggiungere che il TCA non in regola con l'aggiornamento, mette a repentaglio il buon esito della pratica del cliente, in quanto la mancata regolarità professionale equivale all'annullamento della prestazione effettuata, che rende nullo tutto l'intero procedimento amministrativo di approvazione.

Il legislatore invece di pensare alla proroga della formazione obbligatoria dei TCA, doveva pensare a completare quanto ha scritto nella Legge 447/95 modificata dal D.lgs 42/2017 e cioè definire:

- l'educazione nelle scuole;
- la normativa sul Rumore nei porti;
- la normativa sul nuovo valore di attenzione su base oraria.

Per finire, risultano regioni che non hanno provveduto ad organizzare l'elenco dell'aggiornamento professionale dei TCA e ciò significa che c'è un problema di responsabilità sociale.